



Prot. 001761 /24
Pos. UT-RAU-FRST 12/24

Assergi, 22 FEB. 2024

Al Comune di
02011 – Amatrice (RI)
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Sig.ra Angela Rapini
angela.rapini@pec.agritel.it

e, p.c.

Spett.le Carabinieri Parchi PNGSML
Comando Stazione di Amatrice
042614.001@carabinieri.it

Spett.le Carabinieri Parchi PNGSML
- SEDE -

URP- Albo Pretorio

Oggetto: Rilascio *nulla osta* Taglio piante nel Comune di Amatrice
Foglio 15 Part. 137, 141, 142, 143, 144, 146, 611, 128, 610, 130, 471, 472, 473, 474, 475, 476,
477, 478, 479 Foglio 34 Part. 309, 310
Ditta: Angela Rapini

Rif. Vs. Nota mail prot. 2886 del 08.02.2024

In esito alla istanza pervenuta con la nota in riferimento, concernente l'oggetto, questo Ente:

- vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree Protette" e successive modifiche e integrazioni;
- visto il DPR del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- vista la Deliberazione della Regione Lazio n. 7 resa in data 7 agosto 2019, pubblicata nel supplemento n. 84 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 17.10.2019, di approvazione del Piano per il Parco;
- preso atto della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
- vista la normativa di attuazione del Piano del Parco;



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale





- visto il DPR 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della normativa 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m. e i.;
- considerato che le superfici oggetto dell'istanza sono ricadenti nel territorio della ZPS IT7110128 denominata "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" per la porzione di territorio di competenza della Regione Lazio, riconosciuta con Delibera di Giunta Regionale della Regione Lazio n. 701 del 26 settembre 2008;
- vista la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
- visto il Regolamento della regione Lazio del 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e s.m. e i.;
- visto il Piano di Gestione e relativi strumenti attuativi della ZPS "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (IT 7110128) (versante laziale)";
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363 "Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale" e s.m. e i.;
- vista l'istruttoria depositata agli atti;

per quanto detto in premessa:

RILASCIA NULLA OSTA

ai sensi dell'art. 13 della l.394/91 e ss.mm.ii.

al taglio dei boschi in oggetto, condizionato all'ottemperanza di quanto previsto nella richiesta di taglio, oltreché alle seguenti prescrizioni:

- venga eseguito il taglio solamente sulle specie caratterizzanti i soprassuoli, preservando tutte le altre specie rare e/o da frutto, anche se di pessimo portamento, allo stadio arbustivo ed a ceppaia;
- vengano rilasciate 70 matricine ad ettaro (di cui almeno 1/3 di età multipla del turno, ove presenti), scegliendole tra gli individui di maggiori dimensioni e miglior portamento;
- vengano preservate le piante aventi diametro maggiore di 50 cm;
- vengano rilasciate un congruo numero di matricine ad ettaro ad invecchiamento indefinito;
- vengano salvaguardati gli alberi che presentano evidenti nidi e/o fori;
- vengano preservate, le piante secche in piedi e stroncate e/o sradicate aventi diametro maggiore di 15 cm;
- venga preservata dal taglio una fascia di 5 m a protezione degli argini di torrenti, fossi, strade e limiti del bosco;
- per il recupero dei tronchi è vietato il trascinarsi degli stessi direttamente sul terreno.
- la ramaglia non asportata venga riunita in "andane" di dimensioni ridotte;
- vengano utilizzate esclusivamente le piste forestali già esistenti;
- l'esbosco venga eseguito esclusivamente con animali da soma o con piccoli mezzi gommati. Nel caso vengano utilizzati mezzi meccanici gommati, i lavori dovranno essere eseguiti senza realizzare opere di movimento terra ed in condizioni di terreno asciutto.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale





- sia bonificato il territorio da ogni tipo di rifiuto;

Gli interventi (taglio ed esbosco) potranno essere eseguiti nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 marzo di ciascuna stagione silvana.

La presente autorizzazione è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e vincoli di altra natura.

La Stazione Carabinieri Forestali di Amatrice (RI) è incaricata di vigilare sulla osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra richiamate, comporterà l'annullamento del presente nulla osta e l'applicazione delle sanzioni di cui alla Deliberazione Consiliare dell'Ente Parco n. 13 del 23 aprile 1998 ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30, comma 2.

5

Si comunica l'istruttore tecnico è il Dr. Giorgio Davini contattabile tramite il seguente indirizzo e-mail: giorgiodavini@gransassolagapark.it.

Il Comune di Amatrice è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e, di provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti

IL DIRETTORE f.f.
Avv. Elisa Olivieri

GD/gd/ 24.02.12 Rilascio nulla osta, Amatrice, Rapini A.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale

